Allegato "B" al Repertorio n. 770 Raccolta n. 557

---ooo---

STATUTO

FONDAZIONE ABAR-TU ETS

---ooo---

ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione di partecipazione del terzo settore denominata "Fondazione ABAR-TU ETS". Essa è il frutto della trasformazione dell'Associazione Bambini e Adolescenti Reumatici-Tutti Uniti ODV, in base all'art 42 bis del Codice civile, in Fondazione di partecipazione. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 117 del 2017 (d'ora innanzi anche Codice del Terzo Settore), nell'ambito del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e leggi collegate, che si applicano in quanto compatibili. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neppure in forma indiretta. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio italiano ed internazionale.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione "Fondazione ABAR-TU ETS".

ART.2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Sesto Fiorentino (FI), attualmente in Via Galileo Ferraris n. 93. Il Consiglio di Indirizzo, con propria delibera, potrà modificare la sede della Fondazione ovvero istituire sedi secondarie, oltreché sezioni ed uffici di rappresentanza finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa, senza che ciò comporti modifica dello statuto.

ART.3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ART.4 - SCOPO E FINALITA' (disposizioni generali)

L'attività della Fondazione si basa sulla promozione integrale della persona e sulla ricerca del bene comune. Si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale individuate nel presente statuto, in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sanitaria e sociale e della formazione, sostenendo lo sviluppo di progetti che spaziano dalla ricerca alle applicazioni nel campo delle scienze della vita. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e liberalità. La Fondazione ha una connotazione ed un interesse specifico nei confronti della ricerca scientifica relativa alle patologie reumatiche ed a quelle immunomediate, che attraversano in maniera trasversale tutte le età della vita, da quelle pediatriche fino a quelle dell'età adulta. In questo ambito particolare interesse è rivolto alle malattie rare. Un altro importan-

te *focus* è inoltre dedicato allo studio ed alla cura del dolore cronico, favorendo la messa a punto di metodiche innovative e non invasive.

Art. 4.1 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione in base all'art.5 del D. Lgs. 117/2017 può svolgere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi le 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse di cui al presente articolo.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalla legge e dalle fonti regolamentari.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le Fondazione svolgerà azioni di marketing multicanale anche attraverso il coinvolgimento di terzi per iniziative orientate alla raccolta fondi e alla promozione della solidarietà e delle finalità della Fondazione.

A maggior specificazione di quanto sopra, sono compresi negli scopi, finalità e attività della Fondazione lo sviluppo, l'erogazione e la gestione di:

- prestazioni dirette alla cura ed alla riabilitazione di soggetti con patologie reumatiche invalidanti croniche o stabilizzate, nel rispetto delle norme disciplinanti le specifiche materie e con l'assunzione di tutti i provvedimenti richiesti dalla legge o dall'Autorità Amministrativa;
- aiuti a pazienti in età pediatrica e adolescenziale, non trascurando persone in età lavorativa o pre-lavorativa che abbiano contratto patologie reumatiche in età pediatrica e/o adolescenziale e che necessitino di cure specifiche spesso non erogate dal SSN come quelle fisioterapiche e antalgiche;
- sistemi di cura con l'uso prevalente di apparecchiature biomedicali basate sulla fisica come le vibrazioni, le nanotecno-

logie, le onde luminose, le onde radio ed elettromagnetiche, il tutto coadiuvato da sistemi di ingegneria clinica ed intelligenza artificiale;
- metodiche di assistenza medica integrata specialistica pluridisciplinare, in presenza ed a distanza nel campo delle patologie reumatiche e/o immunomediate;
- organizzazione di eventi, congressi, seminari.
La Fondazione può inoltre:
- finanziare la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo (anche attraverso un proprio sito internet) avente ad oggetto i testi e le immagini relative all'attività istituzionale;
- organizzare concorsi ed erogare premi e borse di studio a ricercatori, autori, critici e studiosi di materie connesse allo scopo istituzionale;
- promuovere ogni altra iniziativa, volta a favorire rapporti sinergici tra la Fondazione, il mondo della ricerca scientifica e della cultura nazionale ed internazionale ed il pubblico;
- organizzare e promuovere attività didattiche e formative, di approfondimento culturale e professionale, anche attraverso la diffusione e la distribuzione di materiale tecnico, divulgativo e conoscitivo, di contenuto e carattere culturale, sia su supporto cartaceo che multimediale;
- istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;
- attuare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati, anche internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui sia comunque in possesso;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione o l'esternalizzazione di parte delle attività della Fondazione;
d) partecipare a gare per l'affidamento di beni e/o servizi da parte di enti ed istituzioni pubbliche o private in settori attinenti agli scopi della Fondazione;
e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od

indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

g) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale, stante la natura non lucrativa dell'ente in argomento e sempre fermo il limite di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4.2 - ATTIVITA' DI INTERESSE SCIENTIFICO

La Fondazione, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, svolge i seguenti compiti:

- favorire su proposta del Comitato Scientifico la realizzazione di progetti scientifici nell'ambito della fisiopatologia e della clinica delle patologie ostearticolari e/o immunomediate e delle patologie correlate ad ampio raggio;
- sostenere sia la realizzazione di studi clinici sulla terapia del dolore cronico correlato, sia la ricerca e la messa a punto di nuove cure e tecniche;
- promuovere attività di trasferimento tecnologico in campo medico e valorizzazione della ricerca anche attraverso attività di networking nazionale ed internazionale;
- favorire la ricerca nel campo delle protesi ortopediche;
- agevolare la creazione di start-up nel settore delle scienze mediche, della medicina di precisione, della farmacologia, delle biotecnologie e dell'alimentazione, mettendo a disposizione competenze, spazi, piattaforme tecnologiche, servizi ed offrendo il proprio supporto in ambito industriale e scientifico;
- valorizzare il contributo di testimonial e di opinion leader che fanno parte del proprio network scientifico con l'obiettivo di aumentare l'attenzione e l'interesse nei confronti dei messaggi veicolati;
- perseguire in ogni caso tutti gli ulteriori obiettivi definibili sulla base delle nuove conoscenze rese disponibili dai progressi tecnologici e derivanti dai progetti attuati.

Per raggiungere questi obiettivi la Fondazione può avvalersi di competenze professionali specifiche e qualificate, italiane e internazionali.

Le attività di ricerca scientifica possono essere svolte dalla Fondazione favorendo il collegamento con Università, Enti di ricerca e altre Fondazioni secondo le modalità definite dalla legge e dalle fonti regolamentari.

ART.5 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Sostenitori.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta ai Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che successivamente all'esame dei libri sociali, diffonde dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 6 - FONDATORI

I. Fondatori promotori

Sono Fondatori promotori tutti i membri dell'Associazione Abart-TU ODV.

II. Fondatori

1. Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica che, condividendone le finalità istituzionali, concorra al patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente Statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione del soggetto giuridico Fondatore a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento, liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte. Il recesso è esercitato mediante dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo.

4. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la suddivisione ed il raggruppamento dei Soci Fondatori in Assemblee

speciali per categorie di attività.

ART 7 - SOSTENITORI

1. Ottengono la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa con il versamento di una somma di denaro determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali oppure lo svolgimento di attività di particolare rilievo per gli scopi della Fondazione.

2. La qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dura per tutto il periodo per il quale il contributo e stato regolarmente versato, o la prestazione regolarmente eseguita.

3. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la suddivisione ed il raggruppamento dei Sostenitori in Assemblee speciali per categorie di attività.

ART.8 - PATRIMONIO

1. II patrimonio della Fondazione e utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. II patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), ad essa attribuito in sede di costituzione della Fondazione;
- il fondo è incrementabile con successivi conferimenti in denaro o in beni mobili ed immobili, o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, Sostenitori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, nonché da lasciti, contribuzioni, liberalità di qualsiasi natura che dovessero pervenire alla Fondazione con specifica destinazione al patrimonio;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori e da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi e dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali e da quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo quelli destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Indirizzo
- l'Assemblea di partecipazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo (sindaco unico)
- il Revisore legale dei Conti, se nominato
- il Comitato Scientifico, se nominato.

Salvo l'Assemblea, composta dai rappresentanti dei Fondatori e Sostenitori ai sensi del successivo articolo 19, gli organi così individuati restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Ai sensi dell'art. 25 Codice Terzo Settore, le competenze di cui all'art. 25 medesimo sono ripartite tra il Consiglio d'indirizzo e l'assemblea della fondazione di partecipazione.

ART. 10 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

10.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di 9 (nove) membri scelti tra i Fondatori e nominati dai Fondatori medesimi.

10.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

10.3 In particolare:
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e/o revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei

Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio d'Indirizzo.

10.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice- Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

10.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario di turno.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

11.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

11.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

11.3 Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti designati dai Fondatori e dai Sostenitori da individuarsi in persone diverse dai componenti degli altri Organi della Fondazione.

2. E presieduta dal Presidente della Fondazione (di cui all'art. 18 dello Statuto) o da un suo delegato e viene convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta occorre per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

3. L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi partecipanti, l'Organo di Controllo il Revisore Legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno,

la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione con qualsiasi strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

6. Alle riunioni dell'assemblea dei partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente statuto, in quanto compatibili.

Alle riunioni dell'assemblea prendono parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

7. L'Assemblea, nel rispetto dell'art. 25 ultimo comma del Codice del Terzo Settore, secondo la ripartizione delle competenze adottata dal presente Statuto:

- formula proposte per le attività da svolgere;
- nomina componenti di sua spettanza nel Consiglio di Amministrazione;
- fornisce pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;
- fornisce pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.

8. Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente medesimo e dal segretario.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice- Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- fino a 4 (quattro) eletti fra i membri del Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
- fino a 2 (due) dall'Assemblea di Partecipazione, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

- 1 (uno) da un Ente senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 26 quinto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina il Vice-Presidente vicario;
- definisce la struttura operativa della Fondazione, deliberando sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione e al funzionamento della stessa.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.11 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART.15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o dal Vice-Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di strumento telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Vice-Presidente e si potranno svolgere anche per audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Vice-Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e in caso di sua assenza, da un segretario nominato all'occorrenza.
Alle riunioni possono partecipare il Revisore Legale e l'Organo di Controllo.

ART. 16 - QUORUM

1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se e presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Qualora il valore di quorum non fosse un'unita intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

ART. 17 - VERBALI

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri vidimati e regolarmente numerati in ogni pagina.

ART. 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE VICARIO

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione; è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la le-

gale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico, se istituito;
- propone la nomina e la revoca dei membri del Comitato Scientifico e lo convoca quando lo ritiene necessario;
- può proporre la nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, di un Consigliere Tesoriere con il compito di curare la contabilità e di predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- propone le modifiche allo Statuto dell'ente di propria iniziativa o su richiesta di tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti del Consiglio;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- firma tutti gli atti ufficiali della Fondazione;
- sorveglia l'andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie;
- adotta, in caso di necessita ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ART. 19 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente onorario è eletto dai Fondatori Promotori e individuato fra le persone in possesso di elevate qualità etiche e culturali tali da portare lustro alla Fondazione ovvero persone che siano evocative di un alto profilo umano e professionale.

2. Si ha decadenza dalla carica ove vengano a mancare le richiamate qualità etiche o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

3. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile ad altre cariche sociali, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, fa parte di diritto del Comitato Scientifico.

4. Il Presidente Onorario deve:

- accettare il presente statuto e, ove emanati, gli eventuali regolamenti;

- condividere gli scopi della Fondazione.

ART.20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

1. L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco Unico scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali e dotate degli appositi requisiti di legge.

2. All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

5. Nei casi previsti dalla legge si dà luogo alla nomina anche di un Revisore Legale dei conti cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Tale carica può essere rivestita dal Sindaco Unico già nominato quale organo di controllo.

6. Il Sindaco ed il Revisore Legale hanno diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ART. 21 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione e salvo il caso del Sindaco Unico e del Revisore Legale, ai quali può essere riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge, tutte le cariche statutarie sono gratuite.

È ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente conferito dal Consiglio di Amministrazione. E' sempre fermo il limite di cui all'art. 8 Codice del Terzo Settore.

ART. 22 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale e pluriennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifici delle singole azioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono riconfermabili.
Gli stessi membri nomineranno all'interno un Presidente del Comitato scientifico.
Possono essere remunerati su proposta del CDA.
L'incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca da pare del CDA.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, ovvero di persona dal medesimo designata e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
All'interno del Comitato Scientifico si potranno individuare funzioni specifiche dei membri e compiti che ne permettano il funzionamento.
Ai componenti del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.
L'esito delle riunioni del Comitato Scientifico sarà redatto su apposito libro dei verbali, firmato da chi presiede la riunione.

ART. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

1. La Fondazione si scioglie qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero o ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. Con la delibera di scioglimento, il Consiglio d'Indirizzo, competente ad adottare la delibera ai sensi del presente statuto, nomina uno o più liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge per le fondazioni del Terzo Settore.
3. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque

causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 25 - RIUNIONI IN VIDEO-CONFERENZA

Tutte le adunanze e le riunioni degli organi di cui al presente Statuto si potranno svolgere anche per audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Vice-Presidente.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.